



Deliberazione N. 46  
In data 15/12/2021

## COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA TREVISO

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:**

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN POLO DI PIAVE, ZENSON DI PIAVE E MEDUNA DI LIVENZA

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici di dicembre** alle ore **18.35** nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	PITTON ARNALDO STEFANO	X	
2	ZAMUNER LUIGI	X	
3	DONADELLO GIOVANNA		X
4	DAL ZIN ALBAROSA	X	
5	MORETTO TAMARA	X	
6	POLESEL PAOLA	X	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
7	COLLEDAN CHIARA		X
8	CIGAGNA FILIPPO	X	
9	RUSALEN MARZIA	X	
10	BASSO TATIANA		X
11	BOFFO ROSSELLA	X	
		8	3

Assiste alla seduta il sig. GIULIANI PIERANTONIO, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N° \_\_\_\_\_ registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 17 DIC, 2021

Addì, 17 DIC, 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIULIANI PIERANTONIO

*Il Sindaco, data lettura del punto 2 all'ordine del giorno, passa a dare illustrazione dei contenuti.*

*Il Sindaco precisa che, con i Sindaci di San Polo di Piave e Zenson di Piave, ha convenuto di condividere la segreteria comunale al fine di avvalersi di un unico segretario ripartendo la spesa; la convenzione in approvazione prevede una durata di tre anni e, a seguito della recente modifica della modalità di classificazione per somma di numero di abitanti, la convenzione viene ricompresa nella ex classe III<sup>A</sup>, cioè nella fascia da 3.000 a 10.000 abitanti.*

*Il Sindaco dichiara aperta la discussione.*

*Il Consigliere Marzia Rusalen interviene per chiedere il motivo per il quale il Comune di Meduna di Livenza paga quasi il 40% della spesa e per sapere a quanto ammonta la differenza della spesa tra il 25% e il 39,74% della spesa.*

*Il Segretario, su indicazione del Sindaco, risponde che la suddivisione della spesa è per legge (D.M. 21/10/2020) demandata alla convenzione tra gli enti che si possono liberamente accordare; nel caso di specie, essendo necessario rispettare il limite del trattamento accessorio per tutti e tre gli enti, si è effettuata questa ripartizione per consentire al Comune di Zenson di Piave che, comunque, si accolla 15 ore di spesa per il resto delle voci stipendiali, di rispettare il limite del trattamento accessorio del personale.*

*Il Segretario precisa che la ripartizione ad hoc investe solamente la retribuzione di posizione e l'indennità di convenzione e non tutta la restante spesa, compresa la voce della tredicesima mensilità calcolata su quella parte di retribuzione.*

*Il Consigliere M. Rusalen ribadisce che in ogni caso l'ente paga il 39,74% invece che il 25% importo, a suo parere, corretto in base all'orario.*

*Il Segretario sottolinea nuovamente che questa è la ripartizione decisa che, essendo esposta in convenzione, è pienamente consentita e legittima; si tratta di un accordo contrattuale tra enti; aggiunge che per l'esperienza che finora ha avuto a Meduna di Livenza, pur avendo un orario di 36 ore senza obbligo di timbrare, dedica mediamente molte più ore all'ente delle 9 ore settimanali che costituiscono il 25%, lavorando anche a casa e nei fine settimana.*

*Il Consigliere M. Rusalen specifica che non è sua intenzione mettere in dubbio la quantità di ore che il Segretario dedica all'ente, tuttavia conclude che su questa differenza di spesa la minoranza non è d'accordo.*

*Il Segretario dà un'ulteriore spiegazione della composizione del suo emolumento spiegandone le singole voci e concludendo che solo per due voci e non per l'intero stipendio, vi è la suddivisione non riferita all'orario.*

*Il Sindaco rivolgendosi all'opposizione e ribadendo la legittimità della convenzione, segnala che vi è una cospicua attività a mezzo e-mail del Segretario anche di sabato e domenica; fa presente che l'attuale Segretario è un gran lavoratore che non ha mai mancato di dare la propria massima disponibilità per l'ente.*

*Il Sindaco ribadisce poi quanto già approfondito dal Segretario e, di fronte ad un ulteriore richiamo sui costi da parte del Consigliere M. Rusalen, conclude che il servizio viene reso e non si stanno*

*spendendo immotivatamente risorse pubbliche.*

*Attesa la mancanza di ulteriori osservazioni, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto all'ordine del giorno.*

**Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (6), contrari (2, Rusalen, Boffo)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** il D.lgs. 267/2000 e, in particolare,

- l'art. 99, che prevede la competenza del Sindaco alla nomina del Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 98, comma 3, circa la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30, laddove viene prevista la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali*" che, con uno specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per gli Enti Locali di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale.

**Dato atto che:**

- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con L. 122/2010, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- la continuità delle funzioni attribuite alla soppressa Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti dei Comuni capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e del personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia.

**Atteso che** i Sindaci di San Polo di Piave (TV), Zenson di Piave (TV) e Meduna di Livenza (TV) per le vie brevi, hanno convenuto di condividere in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, conseguendo un contenimento della spesa di personale in ossequio al principio di economia dell'azione amministrativa.

**Esaminata** la bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Polo di Piave, Zenson di Piave, e Meduna di Livenza - allegata alla

presente per farne parte integrante e sostanziale - e ritenuta adeguata alle esigenze organizzative dell'Ente e, pertanto, meritevole di approvazione.

**Dato atto** che l'orario settimanale del Segretario Comunale sarà suddiviso tra i comuni nel modo seguente:

SAN POLO DI PIAVE	12 ore	ZENSON DI PIAVE	15 ore	MEDUNA DI LIVENZA	9 ore
----------------------	--------	--------------------	--------	----------------------	-------

**Atteso** che le spese di Segreteria, per la maggior parte delle voci dello stipendio del Segretario Comunale, saranno così ripartite tra i tre Comuni:

SAN POLO DI PIAVE	33,35 %	ZENSON DI PIAVE	41,65 %	MEDUNA DI LIVENZA	25%
----------------------	---------	--------------------	---------	----------------------	-----

**Rilevato** che le spese di trasporto e gli aumenti della retribuzione di posizione previsti dall'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL 16.05.2001 saranno attribuiti da ogni ente che rimborserà il Comune capo convenzione in quanto inclusi nello stipendio mensile del Segretario.

**Preso atto** che, la retribuzione di posizione e l'indennità di convenzione esclusivamente, ad eccezione della tredicesima mensilità, per espresso accordo tra gli enti, saranno ripartite nella seguente percentuale:

SAN POLO DI PIAVE	% Retrib. posizione	% Indennità à conv.	ZENSON DI PIAVE	% Retrib. posizione	% Indennità conv.	MEDUNA DI LIVENZA	% Retrib. posizione	% Indennità conv.
	33,35	33,35		27,64	26,91		39	39,74

**Richiamato** il Decreto del Ministero dell'Interno 21/10/2020 recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" che, all'art. 2, prevede che la classificazione delle convenzioni di Segreteria avvenga sulla base della somma della popolazione degli enti partecipanti e che la nomina del Segretario venga disposta dal Sindaco del comune con la più elevata classificazione e, in caso di parità della stessa, da quello avente la maggiore popolazione.

**Dato atto**

- che il Comune di San Polo di Piave assumerà il ruolo di capo convenzione al cui Sindaco spetterà la nomina del Segretario Comunale;
- che la convenzione di Segreteria è ricompresa nella ex classe III, attesa la somma della popolazione dei tre enti convenzionati rientrante nella fascia da 3.000 a 10.000 abitanti;
- che la convenzione avrà durata di 3 anni con decorrenza a partire dalla presa d'atto dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto e sarà risolvibile consensualmente

nonché con comunicazione di recesso *ad nutum* con un preavviso di almeno 30 giorni.

**Richiamata** inoltre la deliberazione n. 150 del 29.07.1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'allora Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale.

**Preso atto** della deliberazione n. 113/2001, con cui il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex A.g.e.s. (ora Albo dei Segretari) nell'interpretazione della delibera n. 150/99, ha precisato quanto segue *"Il punto 2 B della deliberazione n. 150/99 del 15 luglio 1999 si interpreta nel senso che nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di Segreteria Comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico Segretario titolare acquista la titolarità della Segreteria convenzionata."*

**Dato atto** che il Segretario Comunale, dott. Pierantonio Giuliani, a seguito dell'imminente scioglimento di precedente convenzione di cui il Comune di Zenson di Piave è capo convenzione, risulterà il solo Segretario titolare presente fra gli enti della convenzione.

**Acquisiti** sulla presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000.

#### **DELIBERA**

**1) DI STABILIRE** che le funzioni della Segreteria Comunale verranno svolte in forma associata fra i Comuni di San Polo di Piave, Zenson di Piave e Meduna di Livenza.

**2) DI APPROVARE**, per l'effetto, e per le motivazioni sopra espresse lo schema di convenzione di Segreteria Comunale unito alla presente come allegato A.

**3) DI DARE ATTO** che il Sindaco procederà alla sottoscrizione della convenzione in questione in nome e per conto dell'ente.

**4) DI DARE, ALTRESI', ATTO** che:

- il Comune di San Polo di Piave assumerà il ruolo di capo convenzione al cui Sindaco spetterà la nomina del Segretario Comunale;
- la convenzione avrà durata di 3 anni con decorrenza a partire dalla presa d'atto dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto;
- la presente convenzione è classificata in ex classe III<sup>A</sup> ai sensi dei vigenti criteri di classificazione;
- la convenzione diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di Segreteria Comunale;
- secondo la previsione del combinato disposto delle deliberazioni nn. 150/99 e 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex A.g.e.s. (ora Albo dei Segretari) e per i motivi di cui in premessa il primo Segretario Comunale della convenzione sarà il dott.



Pierantonio Giuliani.

**5) DI INOLTARE** il presente atto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Veneto, nonché agli altri enti della convenzione.

*Successivamente,*

*Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (6), contrari (2, Rusalen, Boffo)*

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione.

*Alle ore 18.45, essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta.*

*Il dibattito in forma integrale è pubblicato in formato digitale sul sito web del Comune alla pagina "Registrazioni audio sedute del Consiglio Comunale". La riproduzione tiene luogo della trascrizione integrale della discussione.*

**ALLEGATO A**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN POLO DI PIAVE, ZENSON DI PIAVE E MEDUNA DI LIVENZA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

**TRA**

il Comune di **SAN POLO DI PIAVE (TV)** C.F. 80012050268, legalmente rappresentato dal Sindaco *Nicola Fantuzzi*;

il Comune di **ZENSON DI PIAVE (TV)**, C.F. 80007430269, legalmente rappresentato dal Sindaco *Daniele Dalla Nese*.

**E**

il Comune di **MEDUNA DI LIVENZA (TV)** C.F. 800123470260, legalmente rappresentato dal Sindaco Arnaldo Stefano Pitton

**PREMESSO**

- che il combinato disposto degli artt. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.P.R. 465/1997 prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- che, in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con L. 122/2010, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- che la continuità delle funzioni attribuite alla soppressa Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti dei Comuni capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e del personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;
- che i Comuni sopra detti, con:
  - delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, adottata dal Comune di San Polo di Piave;
  - delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, adottata dal Comune di Zenson di Piave;
  - delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, adottata dal Comune di Meduna di Livenza;

hanno stabilito lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma

associata mediante sottoscrizione di convenzione

***Si conviene quanto segue***

**ART. 1 - OGGETTO**

1. I Comuni di San Polo di Piave, Zenson di Piave e Meduna di Livenza stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

1. Il Comune di San Polo di Piave assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete nominare e revocare il Segretario Comunale, sentiti gli altri due Sindaci.

2. Si osserveranno in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. della stessa Agenzia.

**ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

1. Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale prenda la sua opera in tutti gli enti. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, il Comune capo convenzione richiederà all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la nomina di un sostituto a scavalco per il tempo occorrente. Al riguardo si osservano le disposizioni previste sulle "Linee guida" predisposte dalla Sezione regionale del Veneto dell'ex AGES.

2. La vigilanza sul servizio sarà svolta dai Sindaci nell'ambito delle rispettive competenze che, tramite reciproca intesa, determineranno le modalità di gestione delle prestazioni del Segretario se non altrimenti regolamentate.

**ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento di ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche degli enti.

2. Nell'ambito di questo criterio, con articolazione lunedì - venerdì, saranno riservate agli enti indicati le seguenti quantità di ore settimanali del Segretario:

- 12 ore – Comune di San Polo di Piave;
- 15 ore - Comune di Zenson di Piave;
- 9 ore – Comune di Meduna di Livenza.

3. Il Segretario dovrà assicurare la propria presenza organizzando il proprio tempo di lavoro e correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai



programmi da realizzare.

4.L'orario e il calendario dei giorni lavorativi sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni sentito il Segretario Comunale e potrà essere modificato nello stesso modo per necessità di servizio.

5.In caso di esigenze eccezionali e di limitata durata il numero di ore settimanali potrà essere aumentato a favore di un ente con conseguente proporzionale diminuzione per i restanti anche in base al solo accordo verbale tra Sindaci, salvo poi compensazione nel restante periodo dell'anno.

#### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1.Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dei restanti enti associati.

2.La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL di categoria 16/05/2001, verrà ripartita, in linea con le quantità di ore dedicate al singolo ente, nelle seguenti percentuali:

- Comune di San Polo di Piave: 33,35%
- Comune di Zenson di Piave: 41,65%;
- Comune di Meduna di Livenza: 25,00%.

3.Le sole retribuzione di posizione e indennità di convenzione con l'eccezione della tredicesima mensilità saranno ripartite rispettivamente nelle seguenti percentuali:

- Comune di San Polo di Piave: entrambe al 33,35%
- Comune di Zenson di Piave: 27,64% e 26,91%;
- Comune di Meduna di Livenza: 39% e 39,74%.

4.L'individuazione delle condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, commi 4 e 5 del CCNL di categoria 16.05.2001, e del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 del 22.12.2003 – vengono demandate a ciascun Comune.

5.La differenza circa la maggiorazione di posizione per incarichi di responsabile di servizio, settore o area verrà rimborsata al Comune capo convenzione dall'ente dove il Segretario ricopre anche questo ruolo.

6.Ogni Comune provvederà autonomamente al rimborso al Segretario delle spese di viaggio per raggiungere le sedi dell'ente anche mediante l'utilizzo di mezzi propri nella quantificazione che verrà definita secondo normativa vigente, con richiesta di rimborso che verrà presentata ogni trimestre.

7.Il pagamento del pasto al Segretario Comunale, anche tramite buoni, avverrà da parte dell'ente dove il Segretario svolgerà la propria attività sulla base dei rientri pomeridiani a norma del CCNL di categoria.

#### **ART. 7 – VALUTAZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO**

1.La valutazione, ai fini dell'indennità di risultato, verrà effettuata da ogni Sindaco dei Comuni convenzionati in base al raggiungimento degli

obiettivi conferiti annualmente al Segretario Comunale.

2. La retribuzione di risultato, di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, è stabilita nella misura del 10% della quota del trattamento economico e verrà erogata dal Comune capo convenzione che richiederà il rimborso agli altri Comuni in quota parte ex art. 6 comma 2.

#### **ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni con decorrenza dalla nomina del Segretario titolare.

2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte gli enti;
- recesso unilaterale di un Comune da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

#### **ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione è classificata in ex classe III<sup>^</sup> ai sensi dei vigenti criteri di classificazione (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe III<sup>^</sup>.

#### **ART. 11 - REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e firmato digitalmente nella propria sede municipale.

Comune di San Polo di Piave - Sindaco *(Nicola Fantuzzi)*

Comune di Zenson di Piave - Sindaco *(Daniele Dalla Nese)*

Comune di Meduna di Livenza - Sindaco *(Arnaldo Stefano Pitton)*

*(La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale).*



# COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

**OGGETTO:** SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN POLO DI PIAVE, ZENSON DI PIAVE E MEDUNA DI LIVENZA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 06.12.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Zamuner Luigi

\*\*\*\*\*

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 06.12.2021



IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Cancellier Sergio

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE  
PITTON ARNALDO STEFANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuliani dott. Pierantonio

*Giuliani*

---